



## VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	RAGIONERIE E PROVVEDITORI
Data	LUNEDI' 8 ottobre 2012
Ordine del giorno	1. Riflessioni sulle problematiche scaturenti dall'applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012 (spending review); 2. Varie ed eventuali
Presenti	Giada Grandi, Carla Zotti, Antonella Mongelli, Stefania Dalbono e Paola Criscolo – Camera di Bologna Cristina Sandri e Maria Pia Bonfatti – Camera di Ferrara Maria Giovanna Briganti e Romina Gorini – Camera di Forlì-Cesena Manuela Zilli e Ida Baldi – Camera di Parma Elena Fogliazza – Camera di Piacenza Paola Morigi - Camera di Ravenna Cristina Berni e Carlo Vernazza Castromediano – Camera di Reggio Emilia (con Massimiliano Dallariva in collegamento in web conference) Giorgia Martinini, Linda Nicolini e Simona Cenci – Camera di Rimini Fabio Mongaretto e Sabina Massalini – Camera di Pesaro Cristina Perelli e Anna Maria Zambelli – Unioncamere E.R.
Assenti	Camera di Modena

### ANDAMENTO DEI LAVORI E POSIZIONI EMERSE

In sede di riunione (presieduta dalla dott.ssa Paola Morigi, Segretario Generale della Camera di Commercio di Ravenna e con la partecipazione dell'avv. Giada Grandi,

Segretario Generale della Camera di Commercio di Bologna e del dott. Michelangelo Dallariva, Segretario Generale della Camera di Commercio di Reggio Emilia, vista l'importanza e l'attualità delle tematiche trattate), è stata effettuata un'approfondita disamina di tutti i commi dell'art. 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, nonché una disamina della recentissima circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 74006 in data 1° ottobre 2012.

Prima di entrare nel vivo della discussione, la dott.ssa Morigi ha informato i partecipanti che sull'interpretazione del citato art. 4 è al lavoro un team di esperti nominati dall'Unione Italiana, che dovrebbero a breve fornire utili chiarimenti riguardanti gli innumerevoli problemi applicativi posti dalla norma in questione.

## **Disamina dei commi dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012**

### **Comma 1**

In primo luogo, si è preso atto che il comma in questione ha quali destinatarie una precisa tipologia di società, che debbono essere **controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e debbono aver conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato.**

Nei confronti di tali società, il legislatore ha previsto, in alternativa: a) **lo scioglimento entro la data del 31 dicembre 2013**, oppure b) **l'alienazione, con procedure ad evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto (7 luglio 2012: n.d.r.) entro il 30 giugno 2013.**

Ciò posto, ai fini dell'applicazione da parte delle Camere del comma in esame, occorre domandarsi se detti enti (sicuramente rientranti nel novero di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001) detengano il controllo, diretto od indiretto, di società che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di PA superiore al 90 per cento dell'intero fatturato.

Dato atto che **il controllo diretto o indiretto di cui parla la norma in esame è quello regolato dall'art. 2359 c.c.**, ci si è domandati se la dizione "società controllate direttamente o indirettamente dalle PA di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001" postuli l'esistenza di una sola PA controllante oppure se la norma valga anche se il capitale sia parcellizzato tra tante PA di cui al citato art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, nessuna delle quali possieda, da sola, il controllo.

Riguardo alle società del sistema camerale (tipo Retecamere, Jobcamere, Tecnoservicecamere, etc.) **si è preso atto che l'Unione Italiana ha precisato di non essere compresa nel novero delle PA di cui al citato art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001; attesa l'estrema rilevanza della questione, il gruppo ha unanimemente chiesto che detta esclusione venga motivata mediante un riferimento normativo preciso.**

Sempre con riguardo al disposto di cui al comma 1 dell'art. 4, ci si è anche chiesti come si debbano comportare le Camere relativamente ai contratti con le società di sistema che vengano a scadenza e debbano essere rinnovati.

I partecipanti alla riunione hanno poi evidenziato la chiara *ratio* del comma in commento, che, com'è stato efficacemente osservato, *"riporta definitivamente, salvo limitate eccezioni, l'attività amministrativa svolta in forma privatistica nell'alveo dei tradizionali strumenti della pubblica amministrazione, imponendo di ricercare sul mercato ciò che l'amministrazione stessa non riuscirà più a produrre. Si conclude così, almeno nelle*

*intenzioni, una parabola di segno eguale e contrario a quella iniziata negli anni novanta del secolo scorso, allorquando il fenomeno dell'azionariato pubblico, soprattutto locale (omissis) si è avviato lungo un percorso di rapidissima accelerazione, con una crescita esponenziale nell'arco di pochi decenni" (G. Scarafiocca, "Note a prima lettura del decreto sulla spending review").*

## **Comma 2**

**Se non si procede come indicato nel comma 1** (scioglimento entro il 31 dicembre 2013 o alienazione della partecipazione entro il 30 giugno 2013), **a decorrere dal 1° gennaio 2014 le società non possono più ricevere affidamenti diretti di servizi o ottenere rinnovi.**

**I servizi o vengono prodotti dalla stessa PA o debbono essere acquisiti con gara.**

## **Comma 3**

Il gruppo ha preso atto che il comma in esame prevede dei **casi di esclusione** dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 (che non si applicano, fra l'altro, alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza, alle società finanziarie partecipate dalle regioni, alle società che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, etc.).

## **Comma 3 sexies**

Il gruppo si è chiesto se tale disposizione possa essere ritenuta applicabile alle Camere di Commercio, **atteso il chiaro riferimento, in essa contenuto, all'art. 118 Cost., che riguarda le funzioni amministrative svolte dai Comuni.**

## **Comma 4**

Il comma riguarda la **governance** delle società di cui al **primo comma, i cui CdA** – a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto (7 luglio 2012) – **debbono essere composti da non più di tre membri** (fatta comunque salva la nomina di un amministratore unico), di cui **due dipendenti dell'Amministrazione controllante, che hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'Amministrazione medesima.**

La disposizione in esame, come si è detto, riguarda le società di cui al comma 1, dal primo rinnovo degli organi; al riguardo, è stato efficacemente osservato che se questo fosse posteriore al 30 giugno 2013 o al 31 dicembre 2013 la disposizione potrebbe non trovare mai applicazione (ad esempio, se il rinnovo degli organi di una società di cui al comma 1 fosse prevista per il maggio 2014, e per allora la PA controllante avesse deciso di alienare la partecipazione e la società fosse diventata interamente privata, la norma in esame non verrebbe mai applicata).

## **Comma 5**

La disposizione riguarda la **governance delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta: i CdA di tali società** – sempre con decorrenza dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto - **debbono essere**

**composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte.**

Al riguardo, ci si è domandati se – nel caso di società partecipate da Aziende speciali e Unioni regionali – si possa parlare di “società a totale partecipazione pubblica”: il gruppo ha risposto positivamente a tale quesito.

**Comma 6**

A decorrere dal 1° gennaio 2013 le PA di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 (società, associazioni riconosciute e non, fondazioni, comitati) del codice civile, esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.

**Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’Amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.**

La disposizione in esame **comporta notevoli problemi applicativi per le Camere**, che, a partire dal 1° gennaio 2013, non potranno più concedere contributi agli enti di diritto privato che forniscono servizi a favore delle medesime e dovranno, di conseguenza, dare atto di tale divieto sia nei bandi di gara sia nei bandi per la concessione di contributi.

Al riguardo, i partecipanti alla riunione si sono interrogati in ordine alla corretta definizione di “contributo”, **domandandosi se nello stesso vadano ricomprese anche le quote associative ed i contributi consortili.**

E’ stato anche chiarito che la locuzione “non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche” deve intendersi come riferentesi ai contributi provenienti da quell’Amministrazione che affida il servizio all’ente di diritto privato e non, invece, all’intero sistema di PA eroganti soldi pubblici (diversamente opinando, infatti, si rischierebbe la totale paralisi delle attività).

**Comma 7**

A far tempo dal 1° gennaio 2014 viene ribadito l’obbligo del ricorso (da parte delle PA di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs n. 165/2001, delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti tenuti all’applicazione del Codice degli appalti pubblici) alle procedure concorrenziali previste dal Codice degli appalti, per l’acquisizione sul mercato di beni e servizi strumentali. Anche in questo caso, la *ratio legis* è assolutamente evidente ed è quella di evitare possibili distorsioni della concorrenza.

**Comma 8**

Il gruppo ha preso atto che, **a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione *in house*, a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell’affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui.**

Al riguardo, ci si è domandati come si debba applicare la norma in esame, nell’ipotesi di più servizi da affidare (ad es., nel caso di affidamento di un Global service).

**Commi 9-10-11-12**

Tali commi impongono limiti assunzionali e retributivi alle società di cui al comma 1.

\* \* \*

**Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 74006 in data 1° ottobre 2012**

Sono stati esaminati i punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 della circolare, concernenti l'alternatività del gettone di presenza, la rivalutazione degli emolumenti agli organi e l'indennità al Vice Presidente: dopo amplissima discussione, i componenti del gruppo hanno deciso di prendere atto di quanto disposto dalla circolare sia in ordine all'alternatività del gettone di presenza, sia in ordine al divieto di rivalutazione degli emolumenti agli organi, e di restare in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell'Unione Italiana, destinataria della circolare, attesa anche la palese divergenza di orientamenti tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, che si è anche recentemente espresso sulle medesime materie.

La riunione si è conclusa alle ore 14,00.

Bologna, 9 ottobre 2012

Firma referenti Unioncamere E.R.  
Cristina Perelli e Anna Maria Zambelli